



CITTA' DI GIOVINAZZO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Piazza Vittorio Emanuele II

ORDINANZA N° 36 del 17 3 MAG. 2019 Prot 7589

IL SINDACO

AUTORITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale **D.P.G.R. del 16 Aprile 2019 n. 232**, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 18.04.2019 avente per oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2019 ai sensi della L. n. 353/2000, della L.r. n. 7/2014, e della L.r. n. 38/2016", con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal **15 Giugno - 15 Settembre 2019**;

VISTI:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30.12.1923;
- il D.lgs. n. 285 del 30.04.1992
- il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- la Leg. n. 265 del 03.08.1999;
- la Legge n. 353 del 21.11.2000;
- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006;
- la Legge n. 100 del 12.07.2012;
- la L.R. n. 7 del 10.03.2014;
- la L.R n. 38 del 12.12.2016;
- il D. Lgs. N. 1 del 02.01.2018
- la D.P.G.R. n. 232 del 16.04.2019;

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può subire gravi danni, in seguito ad incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o in stato di abbandono, infestate da sterpi ed arbusti secchi e che le eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pericoli alla pubblica e privata incolumità;

Ritenuta indispensabile un'azione di prevenzione per la salvaguardia dell'ecosistema ambientale predisponendo per tempo misure atte a prevenire l'insorgere di incendi ed evitare o comunque attenuare, il fenomeno del degrado ambientale nel periodo estivo allorquando le condizioni meteorologiche rendono elevato il rischio di incendi e che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell' art 13 della Legge n. 241 del 13.08.1990;

ORDINA

1. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di terreni, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonate, di eseguire entro il **15 Giugno 2019** le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, rovi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile ;

2. Ai proprietari, conduttori e/o gestori detentori di terreni o aree che fronteggiano le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito di provvedere a proprie spese, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere, sentieri e scalinate, provvedendo altresì a proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo.

STABILISCE

Che ai trasgressori che violazioni i divieti contenuti nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale **D.P.G.R. del 16 Aprile 2019 n. 232**, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 18.04.2019 saranno applicate le relative sanzioni contenute nell'art. 5 del suddetto decreto.

Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto 1 della presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da €, 175,00 ad € 1350,00 seguendo i principi ex art.16 previsti dalla legge 689/81 salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege.

Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto 2 della presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da €, 173,00 ad € 695,00 ai sensi dell' art. n. 29 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;

INVITA

Tutti i cittadini, a contattare le competenti autorità locali, in caso di avvistamento di incendio, che interessi o minacci aree boscate, arborate, cespugliate o incolte, ai seguenti numeri:
VV.F 115; CFS-Carabinieri 1515 o Comando Polizia Locale 080.394.20.14, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii., si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Puglia (art 29 D. Lgs. 104 del 02.07.2010) entro 60 gg. Oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica (art 8 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971) entro 120 gg.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del comune, sul sito istituzionale del comune www.comune.giovinazzo.ba.it, affissa mediante manifesti, resa pubblica su tutto il territorio comunale e notificata ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

All' Ufficio Territoriale di Governo di Bari Area Protezione Civile;
Alla Regione Puglia Presidenza Ufficio Protezione Civile;
Alla Città Metropolitana di Bari Ufficio Protezione Civile;
Al Comando VV.F. Bari;
Al C.F.S. Carabinieri Bari;
Alla Locale Stazione Carabinieri;
Al Comando G.d.F. di Molfetta;
Al Comando Polizia Locale;
All' Ufficio Locale Marittimo;
Alla Società Rete Ferroviaria Italiana RFI;
All'Ente ANAS di Bari;
All'Ente AQP di Bari;
All'ente ENEL di Molfetta;
Alla Società Autostrade 8° Tronco;
Al Consorzio Guardie Campestri di Giovinazzo;
Agli Uffici Tecnici Comunali Settori Ambiente e Patrimonio;
Alla Società Impregico;
All' Ufficio URP sede;

Dalla Residenza Municipale li

13 MAG. 2019



IL SINDACO
Tommaso DEPALMA